

LOGO DEI DUE ENTI

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE

GONFIENTI, AREA ARCHEOLOGICA E COMPLESSO IL MULINO, MUSEO ARCHEOLOGICO DI GONFIENTI NELLA ROCCA STROZZI DI CAMPI BISENZIO

TRA

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato**, Ufficio periferico del Ministero della Cultura, in prosieguo denominato “Soprintendenza”, con sede in Firenze Piazza Pitti 1, codice fiscale n. C.F. _____ la quale interviene nel presente atto nella persona del Soprintendente _____, nato a _____, il _____, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la Soprintendenza

E

Il **Comune di Campi Bisenzio**, con sede legale in Campi Bisenzio, Piazza Dante 36, codice fiscale n. -----p.i-----, il quale interviene nel presente atto nella persona di _____ nat_ a _____ il _____ Dirigente del Settore 2 - Servizi alla Persona, il quale Dirigente dichiara di agire in quest'atto esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta e presso cui quindi è domiciliato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative ed in particolare dell'art. 107, comma 3, D. Igs 18/08/2000 n. 267.

di seguito denominate le “Parti”

PREMESSO:

- che nel sito di Gonfienti sono stati effettuati scavi e ricerche archeologiche dalla Soprintendenza a partire dalla seconda metà degli anni Novanta, attività che in particolare hanno portato alla luce importanti testimonianze relative ad un abitato etrusco, equamente diviso fra i Comuni di Prato e di Campi Bisenzio;
- che gli scavi sono tuttora in corso e vengono condotti sotto la direzione scientifica della Soprintendenza;
- che la Soprintendenza ha istruito procedimenti di dichiarazione di interesse archeologico particolarmente importante sui terreni ove si conservano le testimonianze materiali più significative, ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.), di seguito denominato “Codice”;
- che i reperti e le strutture emerse nel corso degli scavi sono interamente di proprietà statale;
- che la Soprintendenza dispone del complesso denominato Mulino di Gonfienti, di proprietà statale, all'interno del quale si trovano un laboratorio di restauro, un laboratorio per la diagnostica, uno spazio espositivo, un'area che ospita l'archivio del Centro di restauro della ex-Soprintendenza Archeologia della Toscana, oltre a magazzini e ambienti necessari al funzionamento della struttura, in relazione alle attività connesse alla ricerca, alla tutela e alla valorizzazione dell'area archeologica di Gonfienti;
- che il Piano Culturale Strategico per Gonfienti, redatto e approvato a suo tempo da

Ministero della Cultura e da Regione Toscana, si basa su tre assi principali, rispettivamente costituiti da Area archeologica ad oggi indagata, ubicata nel Comune di Prato; Museo archeologico di Gonfienti, ubicato nella Rocca Strozzi di Campi Bisenzio; Laboratori e area espositiva, ubicati nel Mulino di Gonfienti (Comune di Prato), dove viene approfondito il tema delle fasi più antiche della storia del territorio circostante Gonfienti;

- che Area archeologica, Museo e Complesso del Mulino devono agire sinergicamente con coerenza e armonia, al fine di trasmettere la conoscenza di un territorio segnato da una medesima storia;
- che la Soprintendenza intende promuovere la conoscenza del sito anche con il coinvolgimento di altri enti pubblici, in particolare dei Comuni di Prato e di Campi Bisenzio, che condividono le fasi più antiche della storia di questo territorio, oltre ai luoghi naturalmente coinvolti nel Piano Culturale Strategico per Gonfienti;
- che il Museo Archeologico di Gonfienti, istituito con Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 29.03.2018, ha aperto al pubblico in data 16.7.2022 avendo ottenuto apposita autorizzazione al deposito reperti con decreto di autorizzazione ministeriale rep. n. 675 del 30.05.2022 per la durata di 10 anni rinnovabili;
- che le Parti hanno un reciproco interesse ad addivenire a una collaborazione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni e alla promozione delle proprie attività nei rispettivi ambiti e settori di azione;

CONSIDERATO:

- che la Soprintendenza assicura sul territorio di competenza la tutela ai sensi dell'art. 41 del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169 e promuove la sottoscrizione di accordi e di iniziative funzionali alla promozione e al sostegno di ricerche, studi e altre attività conoscitive e formative aventi a oggetto il patrimonio culturale del territorio e la sua diffusione, ai sensi degli artt. 118 e 119 del "Codice";
- che i Comuni di Campi Bisenzio e di Prato hanno tra le loro finalità istituzionali anche quelle di promuovere e di divulgare la storia del territorio ricadente nei limiti amministrativi di propria competenza al fine di sensibilizzare e di favorire la partecipazione della comunità civile alla conoscenza e alla promozione del medesimo;
- che è reciproco interesse sviluppare in modo organico la collaborazione tra gli Enti al fine di perseguire obiettivi comuni;
- che all'interno di ciascuna istituzione sono presenti competenze adeguate per mettere in atto attività di produzione e promozione della conoscenza e di valorizzazione;
- che le attività didattiche e di promozione del territorio costituiscono un'opportunità di crescita formativa per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e per la società civile dei Comuni di Prato e di Campi Bisenzio, che possono apprendere e approcciare direttamente la realtà e le tematiche connesse alla ricerca archeologica sul campo e in laboratorio;
- che al fine di condurre le attività sopra ricordate, è interesse reciproco delle Parti attivare un'azione sinergica allo scopo di condividere competenze, risorse umane e strumentali nonché reperire le risorse finanziarie necessarie;

TRA LE PARTI

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Art. 2 – Oggetto e obiettivi dell'Accordo

Con il presente Accordo di valorizzazione, la Soprintendenza e i Comuni di Prato e di Campi Bisenzio definiscono indirizzi, obiettivi e strategie comuni per la valorizzazione dell'identità culturale del sito di Gonfienti con specifico riguardo all'utilizzo e gestione dei seguenti luoghi della cultura a esso afferenti:

- a. Area archeologica di Gonfienti
- b. Complesso del Mulino;
- c. Museo archeologico di Gonfienti, ubicato nella Rocca Strozzi di Campi Bisenzio.

Art. 3 – Finalità

1. Il presente Accordo è finalizzato a promuovere la conoscenza, la fruizione e la valorizzazione del sito di Gonfienti per lo sviluppo di un percorso turistico-culturale e naturalistico integrato con altri luoghi della cultura che insistono nei territori della provincia di Prato e di Firenze.
2. Le Parti stabiliscono, ai sensi degli articoli 112 e 115 del "Codice", di regolare e di gestire le attività di valorizzazione in forma condivisa e inclusiva.
3. Il Comune di Campi Bisenzio valuta azioni di valorizzazione integrata di cui all'art. 2 anche con l'introduzione di eventuali forme di scontistica e/o gratuità per servizi di accompagnamento, visite guidate e laboratori didattici ai luoghi della cultura oggetto del presente Accordo e di cui all'art. 2, ferma restando la disponibilità della Soprintendenza a garantire l'accesso ai luoghi di propria competenza.
4. I luoghi della cultura di cui all'art. 2 sono nodi strategici per rendere operativa e fruibile la valorizzazione integrata del patrimonio culturale materiale della Piana pratese e fiorentina. Nello specifico si individuano le seguenti finalità:
 - a. L'area archeologica di Gonfienti costituisce un cantiere didattico per lo scavo archeologico. Quale punto di interscambio nelle rotte commerciali antiche nella Piana e nella rete di collegamenti appenninici, rappresenta attualmente anche una tappa dell'itinerario naturalistico-ciclopedonale di collegamento con la Rocca Strozzi nel Comune di Campi Bisenzio (legame Natura-Architettura-Archeologia);
 - b. Il Complesso del Mulino riveste il ruolo di centro di accoglienza, di informazione, di ricerca interdisciplinare e di visita per la comunità scientifica e per il turismo scolastico e di prossimità;
 - c. Il Museo archeologico di Gonfienti nella Rocca Strozzi rappresenta una sede espositiva permanente per il racconto delle dinamiche insediative e di urbanizzazione del territorio circostante dalla Preistoria all'Età romana, attraverso la testimonianza della cultura materiale documentata nelle campagne di indagine dell'abitato antico finora svolte.
5. Ulteriore finalità del presente accordo è la definizione di una programmazione coordinata e condivisa di attività ed eventi culturali, di promozione del territorio che comprende i luoghi di cui all'art. 2), con valenza annuale e con diversa periodicità, secondo le eventuali occorrenze (giornate di aperture straordinarie dei luoghi della cultura statali, come calendarizzate dal Ministero della Cultura).

Art. 4 – Linee strategiche

La Soprintendenza e i Comuni stabiliscono che il piano di valorizzazione integrata è improntato alle seguenti linee strategiche:

- a) miglioramento della qualità della fruizione e dell'accoglienza mediante la predisposizione di percorsi di visita e di itinerari di valorizzazione territoriale idonei tenendo conto dei livelli minimi uniformi di qualità definiti dal Decreto Ministeriale del 21 febbraio 2018 n. 113

“Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale”;

- b) coinvolgimento, nel processo di valorizzazione concordato, secondo principi di sussidiarietà orizzontale, di soggetti, anche collettivi, istituzionali e non, espressione della società civile, capaci di apportare contributi di esperienza, di collaborazione, di sinergie operative e di risorse economiche prevedendo, in particolare, azioni e interventi di promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni;
- c) implementazione e sviluppo di progetti e accordi tesi a ricercare la partnership di soggetti privati interessati a partecipare alla progettazione, finanziamento e gestione di attività imprenditoriali in settori connessi al patrimonio culturale: industrie creative culturali, industrie votate al recupero dei “saperi” e tradizioni locali, industrie della filiera del turismo culturale sostenibile;
- d) elaborazione e realizzazione di misure di sperimentazione e innovazione nel campo della conoscenza, comunicazione e gestione del patrimonio culturale;
- e) collaborazione nella programmazione delle iniziative, al fine di garantire la loro coerenza con le finalità istituzionali e l’alto valore storico-documentario del sito di Gonfienti ed alla loro più ampia divulgazione possibile attraverso la stampa e attraverso i più idonei e innovativi canali mediatici.

Art. 5 – Obiettivi

Nell’ambito delle linee strategiche di cui all’articolo 4, le Parti concordano, con il presente atto, di pervenire a specifici progetti condivisi finalizzati a:

1. concorrere allo sviluppo delle competenze professionali (a titolo di esempio: guide e operatori turistici) per la salvaguardia e la fruizione pubblica del patrimonio culturale;
2. realizzare mostre, manifestazioni e iniziative a carattere culturale, nonché convegni, corsi, seminari ed altre attività con finalità formative e divulgative;
3. attuare attività didattiche ed educative per le scolaresche di ogni ordine e grado dei Comuni di Campi Bisenzio ed altre dell’area Fi-PO-PT;
4. promuovere e ospitare rassegne di spettacoli, di concerti e di letture, nonché manifestazioni di intrattenimento e sportive, nel pieno rispetto della destinazione d’uso del Bene culturale e di quanto previsto in materia di canoni di concessione in utilizzo di spazi demaniali;
5. progettare, promuovere e realizzare percorsi turistici, itinerari di visita e formativi e migliorare i servizi per i cittadini ed i visitatori;
6. realizzare strumenti innovativi di conoscenza, di documentazione e di educazione al patrimonio culturale, idonei a consentire ai visitatori di seguire, anche contestualmente al loro svolgimento, le attività di restauro conservativo del patrimonio archeologico;
7. realizzare servizi di accoglienza finalizzati a migliorare la qualità dell’offerta culturale e a realizzare economie di gestione, nonché a valorizzare le tradizioni artigianali ed enogastronomiche del comprensorio;
8. favorire l’accessibilità ai luoghi della cultura di cui all’art. 2, al fine di migliorare la rete di connessioni con gli altri siti di interesse culturale, regionali e interregionali;
9. promuovere e ospitare attività culturali in partenariato con enti pubblici e privati operanti in Italia e anche all’estero;
10. stimolare la raccolta di fondi e il reperimento delle risorse finanziarie necessarie al perseguimento delle finalità previste dal presente Accordo;
11. realizzare direttamente o partecipare a progetti sostenuti da fondi europei, nazionali, regionali e locali, secondo le scelte amministrative di ciascun Ente per le aree di propria competenza;

12. gestire, direttamente o indirettamente, le attività di valorizzazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 115, comma 1 del Codice, ovvero attuare la gestione indiretta tramite concessione a terzi delle attività di valorizzazione, anche in forma congiunta ed integrata.

Art. 6 - Impegni delle parti per l'attuazione dell'Accordo

La Soprintendenza e i Comuni si impegnano a:

1. elaborare un piano di comunicazione integrata del patrimonio archeologico del sito di Gonfienti, che preveda la definizione di una segnaletica informativa dei percorsi; (si lascia in relazione alla pista ciclabile che viene da campi o è specifico per prato?
2. attuare un tavolo permanente di coordinamento delle attività di valorizzazione e promozione, per definire strategie condivise, accordi attuativi e dettagliare i programmi delle iniziative da realizzare unitamente alla descrizione dei tempi necessari alla loro attuazione, delle risorse stanziare, delle modalità di realizzazione e degli attori coinvolti;
3. concordare annualmente obiettivi, azioni e attività da perseguire sulla base delle cui specificità definire, di volta in volta, le forme di collaborazione e la ripartizione delle responsabilità, con particolare attenzione al tema della sicurezza dei luoghi e delle persone coinvolte;
4. promuovere, nel processo di sviluppo concordato, forme di partenariato attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati operanti sul territorio, aventi tra i propri fini statutari la valorizzazione del patrimonio culturale;
5. individuare soluzioni condivise per il superamento di eventuali divergenze che potrebbero verificarsi nella interpretazione/attuazione del presente Accordo.
6. Rimandare a forme di accordo, anche informali o sotto forma di lettere e comunicazioni, che verranno decise e intraprese in base al tipo di iniziativa da attuare.

Art. 7 – Responsabilità

Al fine di dare attuazione al presente Accordo e conseguire gli obiettivi prefissati, le Parti concordano di individuare quali referenti:

1. per la Soprintendenza: il Soprintendente _____, che delega la responsabilità del coordinamento delle attività al Funzionario archeologo responsabile del territorio _____;
2. per il Comune di Campi Bisenzio, il dirigente cui afferisce la gestione della cultura, _____, a tale funzione che nomina come referenti la Dott.ssa Francesca Bertini per la parte di coordinamento e realizzazione delle attività educative-culturali, che afferisce la direzione scientifica e il dott. Simone Bolognesi, P.O. della Cultura e Servizi Educativi, per la parte che afferisce la gestione amministrativo contabile delle azioni del presente accordo;
3. Il personale delle le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 8 - Durata

1. Il presente accordo avrà durata triennale e sarà rinnovabile, se ritenuto opportuno dalle Parti, attraverso una formale comunicazione fino a un massimo di tre rinnovi. Ciascun ente potrà recedere, con motivata giustificazione, dando comunicazione scritta all'altro firmatario con un preavviso di quarantacinque giorni.
2. Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui al presente Accordo.

Art. 9 – Privacy

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (in seguito "GDPR") e il Dlgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione di dati personali" o "Codice della privacy"), così come modificato dal D. Lgs. 101/2018.

Art. 10 - Clausola compromissoria e controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente atto sarà competente il Foro di Firenze.

Art. 11 – Comunicazioni ufficiali

Le comunicazioni ufficiali potranno avvenire tramite PEC ai seguenti indirizzi:
per la SOPRINTENDENZA – mbac-sabap-fi@mailcert.beniculturali.it

per il COMUNE DI CAMPI BISENZIO comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it

Art. 12 - Firme e attuazione progetto

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990. Ai fini della sottoscrizione, vengono applicate le modalità telematiche previste dal Dlgs 30 dicembre 2010, n. 235 (Nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale). L'Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Le attività concordate relative al progetto avranno inizio subito dopo la firma dell'Accordo.

Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserve.

Il Soprintendente

Il Dirigente per conto del Sindaco del Comune di Campi Bisenzio
